



CITTA' DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

N. 41 del Reg.

Data della deliberazione 30/05/2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma ed approvazione aliquote anno 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **Maggio** alle ore **19:31** e segg. nell'aula delle adunanze consiliari della Città di Augusta, sita in Via Roma, Sala "**Giacinto Franco**" a seguito di regolari avvisi, notificati per mezzo PEC di ciascun Consigliere, con la **Presidenza del Sig. Domenico Stella**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Dott. Sebastiano Marano**

Risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | | Presenti | Assenti | CONSIGLIERI | | Presenti | Assenti |
|-------------|------------------------------|----------|---------|-------------|----------------------------|----------|---------|
| 1 | Amara Margaret | X | | 13 | Niciforo Marco | X | |
| 2 | Amato Corrado | X | | 14 | Palazzotto Federico | | X |
| 3 | Assenza Giuseppe | | X | 15 | Patti Maria Grazia | X | |
| 4 | Birritteri Mariangela | X | | 16 | Serra Salvatore | X | |
| 5 | Contento Carmela | X | | 17 | Sicari Rosario | X | |
| 6 | Conti Roberto | | X | 18 | Stella Domenico | X | |
| 7 | Errante Salvatore | X | | 19 | Suppo Roberta | X | |
| 8 | Gulino Giuseppe | | X | 20 | Tedesco Giuseppe | X | |
| 9 | La Ferla Francesco | | X | 21 | Triberio Giancarlo | | X |
| 10 | Lombardo Andrea | X | | 22 | Tribulato Biagio | X | |
| 11 | Mangano Manuel | | X | 23 | Trigilio Paolo | X | |
| 12 | Montalto Giuseppe | X | | 24 | Tringali Chiara | | X |



23/2

25

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 3 DEL 02/05/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E LEGALI

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze

di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato

e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura del 5 per mille, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dell'1 per mille, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (la disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 - ad oggi non ancora emanato - , come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché

attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2023 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P.;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 30.04.2021, con la quale venivano approvate le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 nelle misure riportate all'allegato "A" della stessa Deliberazione;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare e quindi approvare le aliquote del tributo di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 30.04.2021 come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 5 per mille;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota prevista per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 1 per mille;
- aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- aliquota prevista per i terreni agricoli, nella misura del 10,60 per mille;
- aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura del 10,60 per mille;
- aliquota prevista per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura del 10,60 per mille;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 Ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, considerando che non è ancora applicabile la disposizione contenuta nel comma 837 dell'art. 1 della L. 197/2022, in base alla quale: *“in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”*.

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Dato atto che con l'art.1 comma 775 della Legge di Bilancio 2023 del 29 dicembre 2022, n. 197 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2023 è stato differito al 30/04/2023.

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29 settembre 2014;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29 giugno 2020.

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2023, come segue:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art.1, comma 748, della Legge n. 160/2019) nella misura del 5 per mille;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - aliquota prevista per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dell' 1 per mille;
 - aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
 - aliquota prevista per i terreni agricoli, nella misura del 10,60 per mille;

- aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura del 10,60 per mille;
- aliquota prevista per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura del 10,60 per mille.


3. Di approvare l'allegato prospetto, di cui al comma 757 della Legge n.160/219, riportante le aliquote dell'Imposta Municipale Propria approvate per l'anno 2023.

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.


5. Di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Augusta, li 02/05/2023

Il Responsabile del 4° Servizio
Gestione IMU e TARI
(Rag. Ottavio Migneco)




Il Responsabile del II Settore
Servizi Demografici, Tributarî e Legali
Dott. Francesco Siena



Parere di regolarità tecnica: sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità della normativa vigente, si esprime parere favorevole alla adozione del presente provvedimento.

Augusta, li 02/05/2023


Il Responsabile del II Settore
Servizi Demografici, Tributarî e Legali
Dott. Francesco Siena



Parere di regolarità contabile: si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della delibera proposta alla normativa vigente ed ai principi contabili.

Augusta, li 03/05/2023

Il Responsabile del III Settore
Economico Finanziario
Dott.ssa Gisella Vaccaro





CITTA' DI AUGUSTA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
II SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E LEGALI
4° Servizio Gestione IMU-TARI
PEC: protocollocomunediaugusta@pointpec.it

| TABELLA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2023 (comma 757 L.160/219) | | | |
|--|--|--|--|
| Allegata alla Delibera di C.C. n. _____ del _____ | | | |
| FATTISPECIE | | ALIQUOTA IMU ‰ | |
| 1 | ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (escluse A/1 – A/8 – A/9) | ESENTE | |
| 2 | COMODATI D'USO: 50% DELLA BASE IMPONIBILE | 10,60 | |
| 3 | IMPRESE DI COSTRUZIONE | ESENTE | |
| 4 | COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA | ESENTE | |
| 5 | ABITAZIONE PRINCIPALE FORZE ARMATE | ESENTE | |
| 6 | UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO | ESENTE | |
| 7 | PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO 50% DELLA BASE IMPONIBILE | 10,60 | |
| 8 | TERRENI AGRICOLI NON COLTIVATI | 10,60 | |
| 9 | TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP ISCR. PREV. AGRIC. | ESENTE | |
| 10 | FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 1,00 | |
| 11 | ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A1 – A8 – A9 E RELATIVE PERTINENZE | 5,00 (con detrazione di €200,00) | |
| 12 | ALTRI IMMOBILI – AREE FABBRICABILI | 10,60 | |
| 13 | IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO: IMPOSTA DA PAGARE PARI AL 75% DEL DOVUTO | 10,60 | |
| 14 | IMMOBILI CATASTATI NELLA CATEGORIA CATASTALE "D" | 10,60 | |
| 15 | IACP (SOLO ALLOGGI SOCIALI) | ESENTE | |
| 16 | TERRENI INCOLTI (ACCATASTATI "INCOLTO") | ESENTE | |

Augusta, li ___/___/2023

Il Responsabile del II Settore Servizi Demografici, Tributarie e Legali
(Dott. Francesco Siena)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 12/02/93 n.39





COMUNE DI AUGUSTA
Provincia di Siracusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

| |
|---|
| E |
| COMUNE DI AUGUSTA Comune di Augusta |
| COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE |
| Protocollo N. 0030838/2023 del 08/05/2023 |
| Firmatario: PIETRO GIOVIALE, MARIO DI MAURO |

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio

Al Segretario Generale

Al Responsabile del II settore Servizi

Demografici, tributari, legali.

**Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 02/05/2023 con
oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma e approvazione aliquote anno 2023.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

ricevuta in data 04/05/2023 pec contenente richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto;

- **Vista** la proposta di deliberazione in oggetto;
- **Visto** il regolamento di contabilità in vigore;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** il D.Lgs.n. 267/2000;
- **Visto** il D.L. 118 del 23/06/2011;

Ritenuto che

- L'ente intende confermare le aliquote del tributo IMU già approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2021;

Visto,

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del II settore Servizi Demografici, Tributarî e Legali, Dott. Francesco Siena;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del III settore Economico Finanziario Dott.ssa Gisella Vaccaro;

Per quanto sopra espresso e richiamato,

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 02/05/2023 con oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma e approvazione aliquote anno 2023.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Pietro Gioviale*

Avv. Mario Di Mauro*

() documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

CITTA' DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

5^a COMMISSIONE CONSILIARE FINANZE E BILANCIO

VERBALE N. 10 / 2023

L'anno duemilaVENTITRE, il giorno **MARTEDI' 30 MAGGIO** in AUGUSTA, alle ore 12,15, presso Il Palazzo di Città di via P. Umberto n 89;

PREMESSO

che con avviso prot. n. 35780 del 26-05-2023 è stata convocata, nei modi e forme di legge, per la giornata odierna, la riunione della 5° commissione

Sono presenti i consiglieri :

| CONSIGLIERE COMUNALE | CARICA | ORA ENTRATA | ORA USCITA | Valida ai fini della l.r. 30/2000 art. 19 c. 10 |
|----------------------|-----------------|-------------|------------|---|
| Serra Salvatore | PRESIDENTE | 12,50 | 13,55 | <i>[Signature]</i> |
| Palazzotto Federico | componente | 12,50 | 13,31 | <i>[Signature]</i> |
| Niciforo Marco | componente | 12,50 | 13,23 | <i>[Signature]</i> |
| Lombardo Andrea | Vice-presidente | 12,50 | 13,50 | <i>[Signature]</i> |
| Triberio Giancarlo | componente | / | / | / |

| CONSIGLIERE COMUNALE | SOSTITUZIONI | ORA ENTRATA | ORA USCITA | Valida ai fini della l.r. 30/2000 art. 19 c. 10 |
|---------------------------|---|-------------|------------|---|
| <i>Consiglio Comunale</i> | <i>delegato e sostituto di Triberio</i> | 12,50 | 13,55 | <i>[Signature]</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COMUNE DI AUGUSTA
 Comune di Augusta
 Protocollo N. 0036224/2023 del 30/05/2023

Risultano Presenti :

- Serra Salvatore PRESIDENTE
- Lombardo Andrea vice-presidente
- Niciforo Marco componente
- Palazzotto Federico componente
- Contento Carmela (Delegata dal Consigliere Triberio Giancarlo)

Risulta assente :

- Triberio Giancarlo componente

Partecipano inoltre alla riunione:

- Dott.ssa Vaccaro Gisella Responsabile del III Settore Economico Finanziario.
- Dott. Siena Francesco Responsabile del II Settore servizi demografici,tributari e legali
- Consigliera Suppo (uditrice)
- Dipendente Ottavio Migneco.

Assiste alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante la dipendente:
Dott.ssa Maria Rita Corallo.

Il Presidente Salvatore Serra alle ore 12,50 verificata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta e introduce il primo punto all'o.d.g.:

1- Imposta Municipale propria (IMU) – conferma ed approvazione aliquote anno 2023.

Il Presidente Serra Salvatore dopo aver letto il punto, passa la parola al dott. Francesco Siena. Il Dott. Siena relaziona sulla proposta inerente all'IMU per essere approvata dal consiglio. La consigliera Contento chiede se questa è l'aliquota massima e se si è pensato di diminuirla. Il dott. Siena risponde che è vero che è l'aliquota massima, e deve passare dal Consiglio Comunale. Sono le stesse quote dell'anno scorso.

Il Presidente Serra Salvatore non essendoci ulteriori interventi, mette ai **voti** il punto all'o.d.g. :

1- Imposta Municipale propria (IMU) – Conferma ed approvazione aliquote anno 2023

- Serra Salvatore Favorevole
- Palazzotto Federico Astenuto
- Niciforo Marco Favorevole
- Lombardo Andrea Favorevole
- Contento Carmela Contrario

Il presidente Serra Salvatore passa al secondo punto all'o.d.g. :

2- Variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025. (art. 175, Comma 2, D.lgs n. 267/20009

IL Presidente Serra Salvatore dopo aver letto l'atto, passa la parola alla dott.ssa Vaccaro. La dott.ssa Vaccaro relaziona brevemente sulla Variazione al bilancio.

Il Presidente Serra Salvatore non essendoci altri interventi mette ai **voti** il secondo punto all'o.d.g.:

2-Variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025 . (art. 175, Comma 2, D.lgs n. 267/2000)

- Serra Salvatore Favorevole
- Palazzotto Federico astenuto
- Niciforo Marco Favorevole
- Lombardo Andrea Favorevole
- Contento Carmela Astenuto

Il Presidente Serra passa al **terzo** punto all'o.d.g. :

3 . Approvazione modifiche al Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai fini dell'applicazione metodo normalizzato (D.P.R. n. 158 del 27 Aprile 1999)

Il Presidente Serra dopo aver letto il punto, passa la parola al Dott. Siena che relaziona sulla proposta. Il dott. Siena dice che è stato un lavoro lungo in base alle categorie e alle norme. Inoltre il dott. Siena espone le tabelle e le spiega in sintesi.

Il Presidente Serra le legge brevemente.

La consigliera Contento, chiede chiarimenti sulle utenze domestiche e non domestiche e si lamenta sui tempi della presentazione dell'atto.

Il dott. Siena dice che non ha discrezionalità sul Regolamento.

Alle ore **13, 23** esce il consigliere Niciforo Marco.

Alle ore **13,31** esce il consigliere Palazzotto Federico.

Il Presidente non essendoci ulteriori interventi mette ai **voti** il 3 punto all'o.d.g.:

3. Approvazione modifiche al Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai fini dell'applicazione metodo normalizzato (D.P.R. n. 158 del 27 Aprile 1999)

- Serra Salvatore Favorevole
- Lombardo Andrea Favorevole
- Contento Carmela Astenuta

Il Presidente Serra Salvatore passa al **quarto** punto all'o.d.g.:

4. Determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2023

Il Presidente Serra Salvatore dopo aver letto il punto, passa la parola al dott. Siena.

Il dott. Siena relaziona in sintesi sull'atto e sull'aumento delle tariffe.

Il Consigliere Contento chiede chiarimenti sui costi.

Alle ore **13,50** esce il consigliere Lombardo.

Il Presidente Serra Salvatore constatata la mancanza del numero legale, dichiara chiusa la seduta .

La consigliera Contento sostiene che è responsabilità della maggioranza tenere il numero legale.

Sono le ore 13,55, la seduta è aggiornata alle ore 14,55.

Alle ore 14,55 il Presidente constatando la mancanza del numero legale dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente dispone che il presente verbale, redatto in unico originale, che si compone di n° 12 pagine compresa questa, sia trasmesso, a cura del segretario verbalizzante, alla segreteria dell'ufficio organi istituzionali.

del che si è redatto il presente verbale che previa lettura, viene sottoscritto seduta stante.

Il segretario verbalizzante:

IL PRESIDENTE DELLA V COMMISSIONE CONSILIARE
SERRA SALVATORE

Punto n°2

Presidente Stella: Punto n°2 all'Ordine del Giorno: "Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma ed approvazione aliquote anno 2023".

Leggo il dispositivo e poi chiaramente apro il dibattito, gli atti sono passati dalla Commissione finanze nella giornata di oggi, quelli che sono stati trattati, poi è venuto meno il numero legale, però diciamo formalmente l'adempimento è stato fatto e sono stati corredati da parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori contabili, questo vale per gli atti.

Ci sono chiaramente i visti di regolarità contabile e tecnica del dottore Siena e della dottoressa Vaccaro. Ci sono interventi?

Dottore Siena: Buonasera a tutti, Consiglieri, Sindaco, Assessore e Segretario.

Oggi in commissione abbiamo discusso sull'atto ed è stato anche votato se non ricordo male. C'è il verbale della Commissione o no?

Presidente Stella: Sì, certo che c'è.

Dottore Siena: Perché l'hanno fatto in diretta oggi, considerati i problemi gestionali.

Se lo vuole leggere, Presidente. Grazie.

Presidente Stella: Do lettura del verbale della Commissione.

Carmela Contento: Presidente, posso intervenire?

Presidente Stella: Certo, prego Consigliera Contento.

Carmela Contento: Nella proposta di delibera a pagina 5 viene richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale numero 17 del 30 aprile 2021 e una tabella allegata a quella delibera, che è sempre 2021, però poi nella proposta di delibera c'è un'altra tabella.

Io volevo capire perché viene richiamata una tabella se poi viene riproposta con l'anno 2023, dottore Siena.

Dottore Siena: Sì, certo. Allora, viene richiamata la tabella del 2021 noi quest'anno stiamo passando in Consiglio Comunale per l'approvazione degli aliquote dell'Imu, perché la legge di Bilancio prevedeva che fino al 2022 era possibile solo pubblicarle, non c'era bisogno di passare al Consiglio Comunale. Quest'anno siamo obbligati a passare dal Consiglio Comunale; è stata citata la delibera del 2021 perché se lei va a vedere la tabella e la paragona è identica e uguale, non è stata fatta nessuna modifica.

Carmela Contento: Presidente, posso? Allora, io ho confrontato le due tabelle e in realtà non sono identiche. A meno che non ci sia un refuso, non sono identiche le due tabelle. Probabilmente c'è un refuso perché non sono uguali, le imprese di costruzione mentre nel 2021 avevano un'aliquota IMU del 2,50 nella nuova formulazione sono esenti, quindi non sono uguali. Questa è l'unica differenza dottore.

Dottore Siena: Guardi, può essere un refuso, perché non abbiamo cambiato.

Carmela Contento: Quindi mi perdoni, dottore, le imprese di costruzione sono esenti o sono da applicare il 2,50%? Anche perché siccome nello schema di delibera c'è allegato questo elenco. Non si comprende se è errato o se volutamente avete deciso di esentare, noi dobbiamo capire che cosa c'è, altrimenti io credo che la delibera debba ricevere nuovamente il parere contabile.

Sindaco Di Mare: Presidente, la tabella nuova è corretta perché c'è una norma del 2019 che dice che quella tipologia è esente. Quindi è tutto uguale all'anno scorso tranne quella che ha fatto notare lei, perché c'è questa norma del '19 che dice che per quella che tipologia l'IMU è esente. Sostanzialmente quindi tariffe non toccate assolutamente, stessi importi degli ultimi anni sostanzialmente, con l'esenzione per quella categoria che è stata citata.

Carmela Contento: E quindi, signor Sindaco, devo presumere che avendo approvato noi nel 2021 questa tabella inesatta con una tassazione per le imprese di costruzione del 2,50 abbiamo in maniera non adeguata incassato delle tasse dei tributi da parte di questa tipologia di utenti. Quindi immagino che qualcuno potrebbe chiederne la restituzione visto che la norma che lei cita risale al 2019 quindi noi nel 2019, nel 2020 e nel 2021 abbiamo incassato delle tasse non dovute.

Sindaco Di Mare: No. La norma non dice proprio questo, fermo restando che nel 2019 non c'eravamo noi. Sto dicendo nel 2019 e nel 2020 non c'eravamo noi, la norma dice che fino al 2021 si paga una certa somma e dal 2022 quella tipologia è esente. Noi la stiamo praticamente confermando da quest'anno, se l'anno scorso qualcuno ha pagato somme che non doveva pagare lo verificheremo con gli uffici e faremo gli accertamenti dovuti.

Carmela Contento: Questa norma che lei ha citato, Sindaco, c'è nel corpo della delibera? Non per qualche cosa, ma per giustificare la differenza tra il 2021 e il 2023, fermo restando che comunque c'è un salto del 2022.

Sindaco Di Mare: Nel 2021 è corretto, è dal 1 gennaio 2022 che la norma lo dice.

Carmela Contento: E quindi nel 2022 quale aliquota è stata applicata per questa categoria? E nel momento in cui approviamo oggi in Consiglio Comunale questa esenzione, per la quale io sono pienamente d'accordo, figuriamoci, però è citata la norma che giustifica, visto che negli anni precedenti è stata incassata?

Sindaco Di Mare: La norma è il comma 757 della Legge 160/219, è citata nella delibera. Se lei lo va a vedere è citata.

Carmela Contento: Sindaco, io le ho fatto una domanda perché non lo so.

Sindaco Di Mare: È citata, c'è scritto a caratteri cubitali "comma 757". Ce l'ha la delibera?

Carmela Contento: Sì.

Sindaco Di Mare: Prenda lo schema che ha citato e c'è scritto "comma 757 Legge 160/219".

Carmela Contento: Se me lo vuole dire, dottore.

Sindaco Di Mare: A prescindere io non lo so se nell'atto è scritto o non è scritto e lo possiamo verificare. Consigliere, ha ragione.

Carmela Contento: Ma è a tutela di tutti, Signor Sindaco.

Sindaco Di Mare: però nella tabella c'è scritto, cioè non ci sono dubbi, giusto? Nella tabella c'è scritto.

Carmela Contento: Nella tabella c'è scritto però nel dispositivo, perché la tabella è un allegato.

Sindaco Di Mare: No, la tabella fa parte integrante dell'atto, e nella tabella c'è scritto chiaramente il richiamo.

Carmela Contento: Secondo me nel corpo della delibera andava messo.

Roberta Suppo: Questo 757 Legge 160/2019?

Carmela Contento: Sì.

Rosario Sicari: Sì, grazie, Presidente. Credo il riferimento si trovi a pagina 3 dove ci cita il comma 751.

Carmela Contento: Che è un'altra cosa però.

Rosario Sicari: "Fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice".

Carmela Contento: Allora è 751 o 757?

Rosario Sicari: 751 c'è scritto nel corpo della delibera.

Carmela Contento: Eh, però nella tabella c'è scritto un altro comma, Consigliere.

Dottore Siena: l'unico dato che è stato comunicato è questo: da quest'anno 2023 questo è mio e questo è tuo.

Carmela Contento: Questo l'avevamo capito, dottore, però io dico nel corpo della delibera io non lo riesco a trovare: ce lo fa vedere?

Sindaco Di Mare: Mi perdoni, consigliere Contento. Lei ha fatto un'osservazione corretta però lo legga tutto l'atto, se lei va a vedere il dispositivo che è stato letto, al punto 3 c'è scritto chiaramente di approvare l'allegato prospetto di cui al comma 757 della legge 160.

Presidente Stella: Ok, grazie. Ci sono altri interventi? Allora non essendoci altri interventi metto ai voti.

Carmela Contento: Presidente, chiedo la parola per dichiarazione di voto.

Presidente Stella: metto ai voti il punto n°2 all'Ordine del Giorno, "Imposta Municipale Propria (IMU) – conferma ed approvazione aliquote anno 2023".

Per dichiarazione di voto, il consigliere Contento: prego.

Carmela Contento: Presidente, buonasera intanto, non avevo salutato prima, quindi lo faccio ora. Buonasera a tutti gli intervenuti. Signor Sindaco, intanto io avrei gradito questa mattina in commissione lei venisse, perché abbiamo posto delle questioni di carattere, direi politico, alle quali giustamente il dottore Siena non ha potuto e non ha voluto rispondere ma è corretto perché giustamente lui è il tecnico e l'indirizzo politico lo dà l'Amministrazione. Anche se abbiamo avuto un confronto acceso con il dottore Siena perché quando io gli ho detto che lui esegue l'atto di indirizzo dell'Amministrazione si è offeso. Non penso che sia un'offesa perché i dirigenti hanno il compito di attuare le linee programmatiche dell'Amministrazione. Quindi non capisco qual'è il motivo del contendere, ciò non di meno la domanda che io avevo posto questa mattina al dottor Siena in commissione era quella relativa al fatto che se l'Amministrazione, se lei Sindaco, in qualità di Assessore al bilancio e nello stesso tempo Sindaco, ha preso in considerazione, nel rispetto di quelle che erano le sue linee programmatiche e delle sue dichiarazioni durante la campagna elettorale, lei per questo e altre ragioni ovviamente ha ricevuto un mandato dagli elettori, che è quello di amministrare la città, lei disse a chiare lettere che avrebbe ridotto le tasse. Ora se io non sbaglio questo nell'atto deliberativo che stiamo approvando... Presidente, io vorrei finire senza essere disturbata.

Presidente Stella: Allora, io la faccio rispondere, ma è una dichiarazione di voto?

Carmela Contento: Sì.

Presidente Stella: Ah sì?

Carmela Contento: Sì.

Presidente Stella: Lei tira in ballo il Sindaco e io allora lo devo far intervenire. Lei mi dica: lei cosa farebbe al posto mio?

Carmela Contento: Dichiarazione di voto. Ma sto motivando.

Presidente Stella: Sì, ma lei cosa farebbe al posto mio?

Carmela Contento: Presidente, io mi sto rivolgendo a lei: vorrei non essere disturbata.

Presidente Stella: Consigliere Niciforo, la prego.

Roberta Suppo: È una mancanza di rispetto.

Presidente Stella: È una mancanza di rispetto nei confronti della Presidenza, perché questa non è una dichiarazione di voto. Prego.

Carmela Contento: Presidente, io sto cercando di motivare.

Presidente Stella: No, ma lei tira in ballo fortemente l'Amministrazione, deve rispondere, non può essere una dichiarazione di voto. Ha avuto la parola al dibattito: perché non ha fatto le richieste e le osservazioni ?

Carmela Contento: Se il Sindaco fosse venuto in Commissione, avremmo potuto discutere tranquillamente.

Presidente Stella: Ha ragione lei, consigliere Contento, ha ragione sempre lei.

Carmela Contento: Ma non è questione di avere ragione, signor Presidente. Io stavo dicendo che lei, signor Sindaco, durante la campagna elettorale ha dichiarato, lo ha fatto lei non l'ho fatto io, di avere l'intenzione di ridurre le tasse, ma io francamente in questi due anni e mezzo non ho visto alcun tipo di segnale in questa direzione. Quindi per questa ragione voterò contrario a questo atto. Grazie.

Presidente Stella: Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Tribulato.

Biagio Tribulato: Grazie, Presidente, Giunta, Sindaco e Dirigenti presenti, Segretario il Capo di gabinetto, le Forze dell'ordine e tutti, un saluto.

Annunciando il voto favorevole da parte del gruppo misto, per la parte appunto che riguarda la votazione del secondo punto e quindi per l'Imposta Municipale considerando che è stato ampiamente trattato relativamente all'imu quali sono i parametri dove non ci sono grandi diversificazioni, annuncio il voto favorevole per i Consiglieri appartenenti al Gruppo Misto.

Chi è contrario tra i Consiglieri del gruppo, sempre appartenenti al gruppo misto o con un voto differente, può tranquillamente fare il proprio intervento. Grazie, Presidente.

Presidente Stella: Grazie Consigliere Tribulato, ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Consigliere Niciforo, prego.

Marco Niciforo: Grazie, Presidente. Approfitto per salutare tutti i presenti.

Il gruppo che rappresento approverà favorevolmente questo atto. Di fatto questo è un documento che equivale quasi una presa d'atto, perché ormai la legge ci impone di far passare dal Consiglio comunale l'applicazione delle tariffe IMU a differenza di altri anni, quando alcune volte non passò proprio perché si volle mantenere la tariffa dell'anno precedente, che ricordiamolo a beneficio di tutti nasce nel 2012 proprio quando si passa dalla da ICI a IMU, quella è la tariffa che è stata sempre mantenuta da tutte le Amministrazioni che ci hanno preceduto, quindi io annuncio il voto favorevole del nostro gruppo. Grazie.

Presidente Stella: Grazie, consigliere Niciforo. Consigliere Suppo, prego.

Roberta Suppo: Grazie, Presidente. Per quanto riguarda la mia votazione è differente da quella del mio capogruppo per questo il Capogruppo mi ha consentito di poter fare dichiarazioni di voto. Io stamattina ho avuto cura di andare in Commissione perché gli atti sono arrivati venerdì e il consiglio era oggi e la commissione stamattina, visto che comunque gli argomenti erano di una certa importanza volevo avere chiarezza per quello che oggi

andavamo a deliberare. Io oggi mi astengo, perché la ritengo una occasione perduta da questa Amministrazione, che appunto diceva di voler venire incontro ai cittadini abbassando quelli che sono i tributi; ricordo a me stessa che è l'unico momento in cui siamo riusciti è stato con la rinegoziazione dei mutui per una annualità, siamo riusciti nel periodo covid ad abbassare l'Imu e secondo me col fatto che questa delibera arriva in Consiglio Comunale si poteva dare un segno politico forte da parte dell'Amministrazione.

Per tale ragione il mio voto sarà: astenuta.

Presidente Stella: Grazie, consigliere Suppo. Ci sono altre dichiarazioni di voto?

Non essendoci altre dichiarazioni di voto metto ai voti il punto all'ordine del giorno: "Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma ed approvazione aliquote anno 2023"

chi è d'accordo resti seduto,

chi è contrario si alzi,

chi è astenuto alzi la mano.

Approvato con il voto contrario del consigliere Contento, il voto astenuto della consigliera Suppo.

Metto ai voti l'immediata esecutività dell'atto:

chi è d'accordo resti seduto,

chi è contrario si alzi,

chi è astenuto alzi la mano.

Con lo stesso esito di votazione, approvato con il voto contrario del consigliere Contento, il voto astenuto della consigliera Suppo.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(*Biagio Tribulato*)

Biagio Tribulato

IL PRESIDENTE
(*Domenico Stella*)

Domenico Stella

IL SEGRETARIO GENERALE
(*dott. Sebastiano Marano*)

dott. Sebastiano Marano

Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune www.comune.augusta.sr.it, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

è divenuta esecutiva dal 30-05-2023

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;

Augusta, li 31-05-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(*dott. Sebastiano Marano*)

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore in data

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI AUGUSTA

Il sottoscritto Segretario Generale della Città di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. pagine.

Si rilascia

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE